

# **REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE**

## *Sezione Prima*

### **COSTITUZIONE – SOCI – LOGHI – PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA – ORGANI –**

#### **Art. 1 SEDE**

**1.1** Su proposta del Consiglio Direttivo e successiva approvazione dell'assemblea generale a maggioranza semplice, possono essere istituite sedi secondarie, rappresentanze o uffici anche all'estero e la sede legale può essere trasferita in luogo diverso da quella indicata nello statuto (art 1 comma 7 e comma 8 dello statuto).

#### **Art. 2 LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE**

**2.1** Il nome, il logo, le strutture, i servizi della Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.

**2.2** La Associazione è titolare del nome, del simbolo, del logo e di ogni altro segno distintivo della Associazione e ne tutela il corretto utilizzo.

**2.3** La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne della Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio.

**2.4** Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi della ASSOCIAZIONE con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

**2.5** La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo della Associazione è esercitata dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 3 SOCI**

**3.1** L'iscrizione di una persona all' Associazione viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo, previa domanda scritta presentata dall'aspirante, su apposito stampato predisposto dalla Associazione e compilata in ogni sua parte.

**3.2** Alla domanda d'iscrizione deve essere allegata l'attestazione del versamento della quota d'iscrizione;

**3.3** La domanda di rinnovo, si intende rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo disdetta scritta almeno tre mesi prima della scadenza che è fissata al 31/12 di ogni anno.

**3.4** La quota associativa va versata per intero all'atto del rinnovo. Tale procedura si concluderà entro e non oltre il 31 Dicembre.

**3.5** La deliberazione di revoca del socio da parte del Consiglio Direttivo deve essere notificata per raccomandata a/r (o tramite PEC) al socio interessata del provvedimento.

**3.6** Il socio cancellato ha facoltà di chiedere un riesame del provvedimento entro trenta giorni (30 giorni) dal ricevimento della comunicazione di revoca indicandone i motivi comprovati da idonea documentazione.

**3.7** Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile adoterà il provvedimento di revoca della cancellazione o conferma della stessa e ne darà comunicazione scritta al socio.

#### **Art. 4 DOVERI DEI SOCI**

**4.1** I Soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.

**4.2** Ogni decisione assunta dagli organi sociali, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutte i Soci.

**4.3** Tutte i Soci, oltre all'attività di collaborazione per le attività sociali, deve svolgere - in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa ed in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti - opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.

**4.4** I Soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa.

**4.5** Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

#### **Art. 5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE**

**5.1** La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea Generale è disciplinata dalla statuto, ed è accertata dal Consiglio Direttivo.

**5.2** Tale documentazione consiste nell'avvenuto regolare pagamento della quota associativa;

#### **ART. 6 ATTRIBUZIONE DEI VOTI, DETERMINA DELLA QUOTA**

**6.1** Ogni Socio avrà diritto da un voto;

**6.2** Il valore economico della quota associativa dovuta alla Associazione definita in 15€.

**6.3** Il valore economico della quota associativa dovuta alla Associazione è stabilito dall'assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo e può essere cambiato di anno in anno.

**6.4** Il versamento della quota associativa é effettuato in unica soluzione all'atto dell'iscrizione;

**6.5** La quota associativa non può essere frazionata. In qualunque momento dell'anno in cui il socio si iscrive pagherà la quota intera.

**6.6** La quota associativa non può essere cambiata durante l'anno, ma avrà valore dall'anno successivo in cui l'assemblea ha approvato la modifica.

## **ART. 7 ORGANI**

**7.1** Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici della Associazione.

**7.2** L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene per alzata di mano e con voto palese.

**7.3** L'elezione degli organi di governo e di controllo avviene mediante scrutinio segreto.

**7.4** L'Assemblea e gli altri organi collegiali possono, con il voto favorevole di 2/3 dei presenti, deliberare diversamente, circa le modalità di voto palese o segreto.

**7.5** Ogni Socio avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ad 1/3 dei componenti effettivi da eleggere.

### *Sezione Seconda*

#### **MODALITA' DI VOTO – NORME ELETTORALI E PROCEDURE CONNESSE**

### **ART. 8 - Data e indizione delle elezioni**

**8.1** Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Associazione hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto della Associazione medesima e dal presente Regolamento.

### **Art. 9 – Elettorato attivo**

**9.1** Ogni Socio, facente parte della Associazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello Statuto vigente – esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, così previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto della Associazione, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

### **Art. 10 – Elettorato passivo**

**10.1** Ogni Socio può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi della Associazione.

**10.2** La candidatura può essere proposta per un solo organo della Associazione.

**10.3** La proposta di candidatura deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 30 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - presso la Segreteria della Associazione.

**10.4** L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 3 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta tramite pec. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

**10.5** All'atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 5, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l'assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.

**10.6** Il Socio può proporre la propria candidatura ad un organo purché risulti iscritto da almeno tre mesi dalla data delle votazioni.

**Art 11** –disponibile

### **Art. 12 – Norme applicative sulla composizione degli organi sociali**

**12.1** La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie della Associazione.

**12.2** Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

**12.3** In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

**12.4** Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale, verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

### **Art. 13 – Valutazione delle candidature**

**13.1** La valutazione delle candidature viene effettuata dal Comitato Elettorale, in seno alla Assemblea, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al successivo art. 15.

**13.2** Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dalla Segreteria, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulle quali l'Assemblea esprimerà il proprio voto.

**13.3** Risultano eletti alle cariche sociali coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare.

### **Art. 14 – Verifica dei quorum ed espressioni di voto palese**

**14.1** In apertura di seduta assembleare il Comitato Elettorale verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto dell'art. 15 dello Statuto Associazione e ne comunica i risultati al Presidente.

**14.2** Nei casi in cui lo statuto non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l'adozione delle deliberazioni relative.

**14.3** I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.

**14.4** In sede di voto, il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.

**14.5** Prima di procedere ad una seconda votazione palese, il Presidente deve comunicare alla Assemblea il risultato della precedente votazione.

### **Art. 15 – Il Comitato Elettorale**

**15.1** L'Assemblea elettiva, presieduta dal Presidente uscente della Associazione, in apertura di seduta provvede alla nomina a voto palese - determinandone di volta in volta il numero - dei componenti del Comitato Elettorale, che vengono scelti fra i presenti che non abbiano avanzato loro candidature e non siano stati candidati per alcun organo della Associazione, ai sensi del successivo comma 3.

**15.2** Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.

**15.3** I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

**15.4** Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

- a) accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 8 del precedente art. 11;
- b) provvede alla raccolta delle eventuali deleghe, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;
- c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
- d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;

- e) affigge – nel luogo delle elezioni – le liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
- f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria;
- g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
- h) procede allo spoglio delle schede;
- i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

**15.5** Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale della Associazione.

**15.6** Il Presidente del Comitato Elettorale, entro trenta giorni dalla proclamazione del voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda agli adempimenti conseguenti, statutariamente previsti.

## **Art. 16 – Votazioni**

**16.1** L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo e di controllo, avviene con le seguenti procedure:

- a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, nei casi previsti;
- b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;
- c) all'elettore vengono consegnate tante schede distinte, per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;
- d) le schede votate vengono consegnate dall'elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.

**16.2** Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei Soci presenti in Assemblea non richieda la votazione con scheda segreta.

## **Art. 17 – Ricorsi contro i risultati delle elezioni**

**17.1** Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso - entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti - al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

**17.2** La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 15. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.

**17.3** Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutte le Associate.

### *Sezione Terza*

## **ORGANI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**

### **ART. 18 - ASSEMBLEA GENERALE**

**18.1** La sede dell'Assemblea Generale è stabilita dal Consiglio Direttivo.

**18.2** Ogni Socio potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei Bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito della Associazione o presso la segreteria.

**18.3** La documentazione dovrà essere disponibile 30 giorni prima dell'Assemblea.

**18.4** In apertura di Assemblea vengono nominati n. 2 scrutatori di sala per la conta dei voti espressi e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.

**18.5** L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è coadiuvato dal Segretario con il compito di gestire i lavori assembleari e redigere il verbale.

**18.6** L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

**18.7** La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente.

**18.8** Il Presidente, coadiuvato dal Segretario controlla e verifica che le deliberazioni dell'Assemblea vengano applicate.

**18.9** L'assemblea, in riunione plenaria, può costituire tavoli tematici per formulare linee d'indirizzo al Consiglio Direttivo Nazionale.

### **ART.19 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

**19.1** Il Consiglio Direttivo per la realizzazione del proprio programma, si struttura in aree funzionali, che vengono definite da apposita delibera all'inizio di ciascun mandato.

**19.2** Ogni Consigliere ha la responsabilità della delega assegnatagli.

**19.3** Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il presidente.

**19.4** Il Presidente così eletto propone al Consiglio Direttivo il Vice Presidente ed il segretario amministrativo con funzioni anche di tesoriere.

## **ART.20 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**20.1** Il Presidente eletto e i consiglieri provvedono congiuntamente nelle attività esecutive delle delibere dell'assemblea.

**20.2** Il Presidente nomina un Segretario Amministrativo, che procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Presidente tutti i provvedimenti del caso.

**20.3** Il Segretario Amministrativo sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone le bozze dei bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali.

**20.4** Ogni membro del Consiglio Direttivo è responsabile dell'attuazione, per l'area tematica di propria competenza dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo.

**20.5** il segretario riferisce al Presidente l'attività svolta

## **ART.21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SE NOMINATO**

**21.1** Il Consiglio Direttivo, può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

**21.2** Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

**21.3** Il Presidente dell'organo di controllo deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni, per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

**21.4** Il Collegio, inoltre, effettua il controllo della bozza di conto consuntivo, approvata dal Consiglio, prima della sua sottoposizione al voto definitivo dell'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

**21.5** Di ogni verifica collegale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo;

**21.6** I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Consiglio Direttivo e, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

**21.7** Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

### *Sezione Quarta*

## **NORME AMMINISTRATIVE**

### **ART.22 – TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI E DEI LIBRI SOCIALI**

**22.1** L' Associazione deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti di cui alla DLs 117/2017 Art.15

**22.2** Tutte le operazioni relative all'amministrazione della Associazione devono essere disposte dal Segretario Amministrativo e supportate da idonea documentazione.

**22.3** I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma del Presidente.

**22.4** Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo è tenuto - per il tramite del Segretario Amministrativo - a fornire al Socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

### **ART. 23 - CARICHE**

**23.1** L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, e di ogni altro organo, deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.

**23.2** Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità della Associazione.

### **Art. 24 – Norma transitoria**

**24.1** Le norme contenute nella presente Regolamento entrano in vigore alla data di approvazione del nuovo Statuto.

**24.2** Il presente regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea ordinaria.